Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 15 novembre 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 30 ottobre alle ore 17,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Graham Anderson Martin, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore degli Stati Uniti d'America.

(10662)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 novembre 1969, n. 774.

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970. Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 775.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Schio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Schio è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Schio (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Vicenza;

due membri eletti dal consiglio comunale di Schio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1965, registro n. 33 Interno, foglio n. 259.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 155. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1969, n. 776.

Modifica alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla borsa valori dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, del 7 dicembre 1960, n. 1747 e del 16 aprile 1964, n. 413, con i quali vennero approvate variazioni alla precedente tariffa;

Vista la deliberazione in data 8 aprile 1969, n. 268, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura:

L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato;

L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato.

Art. 2.

Alle società che, a decorrere dal 1° gennaio 1969 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Firenze, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1:

a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto;

b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 75 %;

c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 50 %;

d) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 25 %.

Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Firenze della quotazione di titoli già quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori.

L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.

Art. 3.

E' fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 777.

Autorizzazione alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari ad acquistare un immobile.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 35.500.000 l'immobile, sito in Roma, via del Tritone, 125, di proprietà del sig. Ettore Fiorillo, da destinare a sede della federazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 778.

Estinzione dell'opera pia « Correali », con sede in Sant'Agata Feltria.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Correali » con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro e Urbino), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1969.

Ricostituzione del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che approva il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 25 Industria e commercio, foglio n. 316, con il quale sono stati nominati i membri e i segretari del predetto consiglio interministeriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per l'industria. il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 28 febbraio 1969-27 febbraio 1973 il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, è così composto:

Marinone dott. Franco, direttore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Baglio dott. ing. Antonio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gaglio dott. Elio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sabelli dott. Mario, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Azzaroni dott. ing. Adelmano, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

di Bari dott. Eugenio, ispettore capo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'Andrea dott. Stefano, consigliere d'ambasciata, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Godano dott. Ugo, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Arrigo dott. ing. Mario, ispettore superiore ruoli tecnici antincendi, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Limiti gen. brig. Fernando, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Colombo prof. Giuseppe, ordinario dell'Università di Padova, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Colamarino dott. ing. Giovanni, ispettore generale del genio civile, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Mantino dott. Giuseppe, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Savi prof. dott. Luigi, ispettore capo superiore dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ferrovie dello Stato;

Quaranta dott. ing. Ubaldo, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Pirico dott. Camillo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile;

Codelupi dott. ing. Riccardo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Michelazzi dott. Carlo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bessero dott. Carlo, ispettore generale medico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ciancio dott. Vincenzo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del commercio estero;

Ragnisco dott. Alfonso, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

De Leon dott. Leonetto, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Fiumara dott. Antonino, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Ageno prof. Mario, capo laboratorio fisica Istituto superiore di sanità, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Nieddi dott. Ubaldo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Iansiti dott. ing. Enzo, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Polvani prof. Carlo, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Le mansioni della segreteria del consiglio sono affidate ai signori: dott. Giulio Francisci; dott. Pasquale Salvi; dott.ssa Vilia Spinelli Ciccarello; dott. Luigi Latino; dott. Michelangelo Ciavarella, funzionari della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Ai membri del consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dello art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ed ai segretari, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge 5 gennaio 1967, n. 417 e le spese relative faranno carico al cap. 1404 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1969
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 292

(10500)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1969.

Determinazione della quota, riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, delle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e la legge 29 marzo 1956, n. 277;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1968, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° luglio 1968-31 dicembre 1969;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971, nella misura del 15 % calcolata dopo la detrazione a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, e 29 marzo 1956, n. 277.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1969

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1969
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 15

(10535)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1969.

Nomina delle commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi contro le decisioni delle commissioni di perizia per i tabacchi allo stato sciolto del raccolto 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 68 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere — per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1969 — alla nomina, per ciascuna direzione compartimentale coltivazioni tabacchi, della commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia costituite ai sensi dell'art. 58 del succitato regolamento;

Considerato che allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni in parola è indispensabile assumere l'impegno della spesa anche a carico dell'esercizio finanziario 1970, in base alla facoltà prevista dall'art. 272, comma secondo, del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la designazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6971 del 4 agosto 1969;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia di cui al sopraindicato art. 58 del regolamento, sono nominate, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1969 fino al 31 dicembre 1970, le seguenti commissioni compartimentali:

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Ancona:

Bolognese dott. Adimiro, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Foscarini dott. Umberto, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Ciboddo Arnaldo, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Masi Guido, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Plancato dott. agr. Rolando, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Davalli dott. agr. Augusto, membro supplente, designato come sopra;

Petri Mario, capo tecnico di 2ª classe, segretario effettivo;

Monticelli Manlio, capo tecnico di 1ª classe, segretario supplente.

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento:

Serafini dott. Carlo Alberto, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Giardullo dott. Giuseppe, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Toma Giustino, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Garimberti Giovanni, perito, membro supplente;

De Santis dott. agr. Raffaele, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Lombardi per. agr. Angelo, membro supplente, designato come sopra;

Sciovolone rag. Giuseppe, primo ragioniere, segretario effettivo;

Melucci rag. Luciano, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni:

Borri dott. Antonio, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Nataloni dott. Ezio, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Monaco Pietro, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Ranieri Remo, perito, membro supplente;

Guadagno dott. agr. Medoro, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Barra dott. agr. Angelo, membro supplente, designato come sopra;

Minoliti rag. Luigi, primo ragioniere, segretario effettivo;

Baldi Vincenzo, computista, segretario supplente.

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze:

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Testa dott. Francesco, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Prignoli Carlo Alberto, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Mannini Adolfo, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Giubilei per. agr. Dario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Bennati per. agr. Luigi, membro supplente, designato come sopra;

Nappo rag. Aldo, primo ragioniere, segretario effettivo;

Pedretti Pino, perito aggiunto di 1ª classe, segretario supplente.

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce:

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Martignano Salvatore, perito capo, membro effettivo;

Vanzolini Mario, perito, membro supplente;

Fabrizio prof. dott. agr. Pietro, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Calò per. agr. Giuseppe, membro supplente, designato come sopra;

Boscarino rag. Raffaele Antonino, revisore, segretario effettivo;

Giusto rag. Antonio, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia:

Perrella dott. Antonio, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Foscarini dott. Umberto, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Manneschi dott. Danilo, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Bucci Mario, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Piagnani per. agr. Emanuele, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Giubilei per. agr. Dario, membro supplente, designato come sopra;

Galli Armando, capo tecnico principale, segretario effettivo;

Quieti Domenico, capo tecnico di 1ª classe, segretario supplente.

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma:

Testa dott. Francesco, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Giardullo dott. Giuseppe, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Giaccari Romolo, perito capo, membro effettivo;

Alessandrini Giuseppe, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Conversi dott. agr. Giovanni, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Marzella dott. agr. Silvano, membro supplente, designato come sopra;

Evangelisti rag. Bruno, revisore capo, segretario effettivo;

Natalucci rag. Carlo, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona:

Nisio dott. Giorgio, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Corti dott. Romano, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Debetto Guerrino, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Galbier Giorgio, perito, membro supplente;

Bertaja dott. agr. Giorgio, membro effettivo designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Zera dott. agr. Franco, membro supplente, designato come sopra;

Breda rag. Dionisio, revisore, segretario effettivo;

Corsetti rag. Aldo, primo ragioniere, segretario supplente.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 620.000 (seicentoventimila), farà carico:

al capitolo 127 del corrente esercizio per L. 20.000;

al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1970 per L. 600.000.

L'indennità da pagarsi dai concessionari al tecnico designato, in loro rappresentanza, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene stabilita in L. 300 per le varietà Levantine, L. 270 per la varietà Bright e L. 250 per tutte le altre varietà, per ogni quintale lordo di tabacco consegnato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1969

Il Ministro: Bosco

(10692)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune località in comune di Ripatransone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due località del colle S. Nicolò e giardini pubblici e del largo Giuseppe Speranza nel comune di Ripatransone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Guido Peroni, del sig. Vespasiani Gregorio, Amabili Ernesto, Iaconi Dante, Veccia Saverio, pro loco Ripatransone, Pasquali Vincenzo, Nucci Marcello e Pulcini Elio; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le due zone sopracitate hanno notevole interesse pubblico perchè:

1) l'area antistante l'ingresso dell'ospedale civile, denominata largo Giuseppe Speranza costituisce un punto di vista e belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale di un quadro naturale a profondo raggio costituito dalla catena dei monti Sibillini;

2) la zona del colle San Nicolò, ricca di ampi giardini costituenti una notevolissima macchia di verde, che caratterizza anche l'antico nucleo abitato, contiene anch'essa numerosi punti di belvedere da cui si gode una visuale panoramica di oltre 180°, la quale — attraverso le verdi e rigogliose vallate dell'ascolano comprendenti importanti cittadine — ha per sfondo il mare, da una parte, sino al Gargano, i massicci del Gran Sasso e della Maiella, dall'altra, con i monti dell'Ascensione e del Vettore e la superba catena dei Sibillini;

Decreta:

Le zone di San Nicolò e giardini pubblici e del largo Giuseppe Speranza, site nel territorio del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) San Nicolò e giardini pubblici, incrocio via della Fonte con viale E. Cellini, detto viale sino all'incrocio con viale Giacomo Leopardi, segue detto viale sino all'incrocio con le vie Benvenuto Cellini e Ugo Bassi, segue detta via sino ad incontrare via del Mercato, detta via sino all'incrocio con via della Fonte, detta via sino all'incrocio di partenza;

2) largo Giuseppe Speranza, comprende le particelle 408, 407, 516, 517, 625 e 388 della mappa urbana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ripatransone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 30

Il giorno 15 dicembre 1967, regolarmente convocata dal presidente, gen. Emidio Santanchè, si è riunita in Ascoli Piceno, alle ore 9, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) RIPATRANSONE - Colle S. Nicolò, largo Giuseppe Speranza.

(*Omissis*).

Dopo breve discussione sull'argomento la commissione, alla unanimità dei presenti, con il voto favorevole del sindaco, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ripatransone le seguenti località per i motivi di seguito indicati:

1) Colle San Nicolò e giardini pubblici.

Delimitato come segue: incrocio via della Fonte con viale E. Cellini, detto viale sino all'incrocio con viale Giacomo Leopardi, segue detto viale sino all'incrocio con le vie Benvenuto Cellini e Ugo Bassi, segue detta via sino ad incontrare via del Mercato, detta via sino all'incrocio con via della Fonte, detta via sino all'incrocio di partenza.

Motivazione: trattasi di ampi giardini pubblici, notevolissima macchia di verde nel centro cittadino, che caratterizza anche l'antico nucleo abitato, dai quali pubblicamente si gode una visuale panoramica di oltre 180° che attraverso le verdi e rigogliose vallate dell'ascolano comprendenti importanti cittadine, ha lo sfondo del mare, da una parte, sino al Gargano, dei massicci del Gran Sasso e della Maiella dall'altra, con i monti dell'Ascensione e del Vettore e la superba catena dei Sibillini.

2) Spiazzo antistante l'ingresso dell'ospedale civile.

Zona comprendente i mappali 408, 407, 516, 517, 625 e 388 (della mappa urbana) da detto spiazzo si gode una visuale panoramica di profondo raggio con il quadro naturale costituito dalla catena dei monti Sibillini.

(10504)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Cooperativa circolo fratellanza di Oreno - società a responsabilità limitata », con sede in Oreno di Vimercate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati alla società cooperativa di consumo « Cooperativa circolo fratellanza di Oreno - società a responsabilità limitata », con sede in Oreno di Vimercate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Cooperativa circolo fratellanza di Oreno - Società a responsabilità limitata » con sede in Oreno di Vimercate (Milano), costituita per rogito notaio avv. Luigi Rossi in data 21 marzo 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Mascheroni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Mantova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1969, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 241, è stata approvata la variante n. 6 al piano regolatore generale del comune di Mantova, per la zona denominata « Fondo Aurelia ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(10519)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Casa per liberi lavoratori », con sede in Orbetello

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1969, la società cooperativa edilizia « Casa per liberi lavoratori », con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito La Gamba in data 25 novembre 1958, repertorio 30402, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Nannetti Gino.

(10678)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Pensiero ed azione », con sede in Campo Calabro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1969, la società cooperativa edilizia « Pensiero ed azione », con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), costituita per rogito De Tommasi in data 11 febbraio 1955, rep. 22104, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Minuto.

(10679)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo - Ostiglia », con sede in Ostiglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 ottobre 1969, il rag. Sergio Ghidelli è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo - Ostiglia », con sede in Ostiglia (Mantova), in liquidazione ex articolo 2544 del codice civile, in sostituzione dell'avv. Mario Truzzi che ha rinunciato all'incarico.

(10520)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un complesso immobiliare sito in Roma.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.73/11686 in data 31 ottobre 1969, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare il complesso di immobili sito in Roma, via Sante Bargellini, di proprietà della società edilizia « Due Pini » di Saverio Caltagirone & C. S.n.c., per un prezzo non superiore a L. 2.280.000.000 (duemiliardiduecentoottantamilioni).

(10682)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Lisiade Bellini, nato a Motteggiana (Mantova) il 20 agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Modena in data 29 maggio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

Il dott. Francesco Amendolagine, nato a Corato (Bari) il 3 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 2 dicembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. Michele Accardo, nato a Noto (Siracusa) il 25 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 11 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(10514)

Il dott. Francesco Maringola, nato a San Vincenzo la Costa (Cosenza) il 14 dicembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 23 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Piero Emilio Sbarra, nato a Bagnone (Massa Carrara) l'11 novembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Parma in data 1° agosto 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

L'ing. Corrado Speranza, nato ad Ascoli Piceno l'1 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma in data 5 dicembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Francesco Daniele, nato a Gagliano del Capo (Lecce) il 18 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 29 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(10515)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 52, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 agosto 1966 dal prof. Tebano Nicola, avverso la decisione del provveditore agli studi di Cosenza con la quale è stato respinto il gravame gerarchico prodotto dal medesimo contro il provvedimento di decadenza dall'impiego adottato dal preside della scuola media di Montegiordano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 225, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 maggio 1967 dal prof. Zane Mario per l'annullamento della decisione con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Venezia, ha respinto il suo gravame gerarchico avverso il mancato conferimento dell'incarico di insegnamento di lingua francese nelle scuole medie, per l'anno scolastico 1966-67.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 273, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso straordinario prodotto il 14 aprile 1965 dal prof. Giuseppe Candeloro, avverso la decisione 30 novembre 1964, n. 10085, della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Chieti e avverso il decreto provveditoriale 11 gennaio 1965, n. 30/c.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 69, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 maggio 1965 dalla prof.ssa Gherardi Lissona Anna Maria, avverso la decisione n. 15772/c/71 del 18 novembre 1964 emessa dalla commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Torino, in merito alla revoca dell'incarico triennale di applicazioni tecniche presso la scuola media di Bardonecchia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 51, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti il 22 marzo 1965 e 24 marzo 1965 dalla dottoressa Ancona Paola, avverso le decisioni provveditoriali 22 dicembre 1964 e 9 gennaio 1965, concernenti la revoca della supplenza per l'insegnamento di materie letterarie presso la scuola media di Vigarano Mainardo (Ferrara).

(10511)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 14 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,20	624,30	625,15	625,75	624,80	625,10	625,45	625,75	625,20	624,95
$ Can.	581 —	580,25	581 —	581 —	580,20	580,92	581,15	581 —	581 —	580,60
Fr Sv.	144,27	144,30	144,58	144,66	144,20	144,45	144,62	144,66	144,27	144,50
Kr D.	83,42	83,25	83,45	83,52	83,20	83,40	83,48	83,52	83,42	83,39
Kr N.	87,12	87,40	87,53	87,57	87,30	87,49	87,51	87,57	87,52	87,46
Kr Sv.	121,16	121 —	121,10	121,25	120,90	121,14	121,19	121,25	121,16	121,10
Fol	173,58	173,35	173,85	173,86	173,10	173,55	173,82	173,86	173,58	173,43
Fr B.	12,57	12,56	12,5825	12,58875	12,575	12,57	12,5825	12,58875	12,57	12,57
Franco francese	112,15	112 —	112,25	112,26	111,90	112,12	112,25	112,26	112,15	112 —
Lst.	1498,50	1497 —	1499,20	1499,70	1496,25	1498,15	1499 —	1499,70	1498,50	1497,80
Din. occ.	169,44	169,20	169,53	169,59	169,30	169,40	169,52	169,59	169,44	169,35
Scell. Austr.	24,14	24,11	24,16	24,165	24,05	24,14	24,1375	24,165	24,14	24,12
Escudo Port.	21,96	21,95	22,02	21,96	21,95	21,97	21,99	21,96	21,96	21,98
Peseta Sp.	8,96	8,92	8,93	8,9680	8,90	8,95	8,9325	8,9680	8,96	8,92

Media dei titoli del 14 novembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	92,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,40
» 5 % (Città di Trieste)	91,05
» 5 % (Beni Esteri)	89,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,85
» 5,50 % » » 1968-83	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,60
1 Dollaro canadese	581,075
1 Franco svizzero	144,64
1 Corona danese	83,50
1 Corona norvegese	87,54
1 Corona svedese	121,22
1 Fiorino olandese	173,84
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	112,255
1 Lira sterlina	1499,35
1 Marco germanico	169,555
1 Scellino austriaco	24,151
1 Escudo Port.	21,975
1 Peseta Sp.	8,95

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1968 al 29 febbraio 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Stati membri della C.E.E.;
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi Terzi			S.A.M.A. e P.T.O.M.		
			dal 1° al 29-2-1968	dal 1° all'11-2-1968	dal 12 al 18-2-1968	dal 19 al 29-2-1968	dal 1° all'11-2-1968	dal 12 al 18-2-1968	dal 19 al 29-2-1968
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):							
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme: radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B), cereali (prodotti del capitolo 10): prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I), prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:							
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):							
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 % in peso:							
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	922,50	922,50	922,50	360,00	360,00	360,00
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	2.238,66	2.463,54	2.598,66	1.676,16	1.901,04	2.036,16
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	3.609,66	4.068,79	4.344,66	3.047,16	3.506,29	3.782,16
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	5.119,76	5.719,44	6.079,76	5.119,76	5.719,44	6.079,76
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	5.668,16	6.361,54	6.778,16	5.668,16	6.361,54	6.778,16
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	6.984,32	7.902,58	8.454,32	6.984,32	7.902,58	8.454,32
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:							
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	1.688,125	1.688,125	1.688,125	1.125,625	1.125,625	1.125,625
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	3.004,285	3.229,165	3.364,285	2.441,785	2.666,665	2.801,785

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda dal 1° al 29-2-1968	Paesi Terzi dal 1° all'11-2-1968	Paesi Terzi dal 12 al 18-2-1968	Paesi Terzi dal 19 al 29-2-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1° all'11-2-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12 al 18-2-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 19 al 29-2-1968
23.07 (segue)	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	4.375,285	4.834,415	5.110,285	3.812,785	4.271,915	4.547,785
	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	5.885,385	6.485,065	6.845,385	5.885,385	6.485,065	6.845,385
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	6.433,785	7.127,165	7.543,785	6.433,785	7.127,165	7.543,785
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	7.749,945	8.668,205	9.219,945	7.749,945	8.668,205	9.219,945
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:							
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	2.453,125	2.453,125	2.453,125	1.890,625	1.890,625	1.890,625
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	3.769,285	3.994,165	4.129,285	3.206,785	3.431,665	3.566,785
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	5.140,285	5.599,415	5.875,285	4.577,785	5.036,915	5.312,785
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	6.650,385	7.250,065	7.610,385	6.650,385	7.250,065	7.610,385
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	7.198,785	7.892,165	8.308,785	7.198,785	7.892,165	8.308,785
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:							
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	2.813,125	2.813,125	2.813,125	2.250,625	2.250,625	2.250,625
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	4.129,285	4.354,165	4.489,285	3.566,785	3.791,665	3.926,785
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	5.500,285	5.959,415	6.235,285	4.937,785	5.396,915	5.672,785
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):							
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25 %	250,00	2.566,16	2.791,04	2.926,16	2.566,16	2.791,04	2.926,16
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	250,00	3.937,16	4.396,29	4.672,16	3.937,16	4.396,29	4.672,16
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	4.759,76	5.359,44	5.719,76	4.759,76	5.359,44	5.719,76
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	5.308,16	6.001,54	6.418,16	5.308,16	6.001,54	6.418,16
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	6.624,32	7.542,58	8.094,32	6.624,32	7.542,58	8.094,32

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(6473)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1968 al 31 marzo 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— *Stati membri della C.E.E.;*
— **Paesi terzi;**
— **Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).**

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:				
			Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 1° al 31-3-1968	dal 1° al 17-3-1968	dal 18 al 31-3-1968	dal 1° al 17-3-1968	dal 18 al 31-3-1968
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):					
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:					
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06.B),					
		cereali (prodotti del capitolo 10):					
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),					
		prodotti lattiero-caseari delle voci numeri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:					
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):					
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 % in peso:					
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	928,125	928,125	365,625	365,625
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 % . .	zero	2.604,285	2.716,845	2.041,785	2.154,345
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % . .	zero	4.350,285	4.580,095	3.787,785	4.017,595
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % . .	250,00	6.085,385	6.385,545	6.085,385	6.385,545
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	6.783,785	7.130,845	6.783,785	7.130,845
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	8.459,945	8.919,565	8.459,945	8.919,565
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:					
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	1.704,375	1.704,375	1.141,875	1.141,875
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	3.380,535	3.493,095	2.818,035	2.930,595
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % . .	zero	5.126,535	5.356,345	4.564,035	4.793,845

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:				
			Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 1° al 31-3-1968	dal 1° al 17-3-1968	dal 18 al 31-3-1968	dal 1° al 17-3-1968	dal 18 al 31-3-1968
23.07 (segue)	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % . .	250,00	6.861,635	7.161,795	6.861,635	7.161,795
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % . .	250,00	7.560,035	7.907,095	7.560,035	7.907,095
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	9.236,195	9.695,815	9.236,195	9.695,815
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:					
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	2.480,625	2.480,625	1.918,125	1.918,125
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 % . .	zero	4.156,785	4.269,345	3.594,285	3.706,845
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % .	zero	5.902,785	6.132,595	5.340,285	5.570,095
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % .	250,00	7.637,885	7.938,045	7.637,885	7.938,045
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % . .	250,00	8.336,285	8.683,345	8.336,285	8.683,345
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:					
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	2.846,25	2.846,25	2.283,75	2.283,75
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	4.522,41	4.634,97	3.959,91	4.072,47
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % . .	zero	6.268,41	6.498,22	5.705,91	5.935,72
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):					
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25 % .	250,00	2.926,16	3.038,72	2.926,16	3.038,72
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	250,00	4.672,16	4.901,97	4.672,16	4.901,97
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	5.719,76	6.019,92	5.719,76	6.019,92
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	6.418,16	6.765,22	6.418,16	6.765,22
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	8.094,32	8.553,94	8.094,32	8.553,94

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(6949)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 40 Finanze, foglio n. 103, è respinto, perchè privo di fondamento, il ricorso straordinario proposto il 3 marzo 1967 dal diurnista di 4ª categoria Velluso Gennaro, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze in data 9 novembre 1966 con il quale non venne dato accoglimento alla sua istanza di collocamento nella 3ª categoria del personale non di ruolo.

(10667)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 84, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Paganotto Luciana, contro la decisione del 1° marzo 1967 emessa dalla G.P.A. di Vicenza con la quale venne respinto un ricorso gerarchico improprio dalla medesima proposto contro la decisione del sindaco di Schio, che le aveva negato la licenza di commercio per la vendita di « generi alimentari, vino in fiaschi e liquori tipo famiglia » da esercitarsi nei locali siti in Schio, via Morgagno, n. 1.

(10479)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1969, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 47, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il ricorso straordinario, in data 19 agosto 1967, con il quale i signori Faga Natale e Rigat Francesca hanno impugnato il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, che ha respinto il ricorso gerarchico, in data 3 febbraio 1966, dei signori Faga Natale e Rigat Francesca avverso il provvedimento n. 166 del 18 gennaio 1966, con il quale l'ingegnere capo del distretto minerario di Torino aveva prefisso ai predetti signori Faga e Rigat il termine di mesi sei per dare inizio ai lavori di coltivazione del giacimento di argilla sito in terreno di loro proprietà, in comune di Torrazza Piemonte, provincia di Torino, nonchè il decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino, in data 23 dicembre 1966, con il quale alla ditta Industria laterizi Monaco e Artino è stata accordata per la durata di tre anni la concessione mineraria per argilla sul mappale n. 219 foglio XIX del comune di Torrazza Piemonte, località Goretta, di proprietà dei predetti signori Faga Natale e Rigat Francesca, è stato dichiarato irricevibile nei confronti del primo decreto e inammissibile nei confronti del secondo decreto.

(10524)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 agosto 1969 « Elenco delle discipline affini valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione all'esame di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 27 settembre 1969, alla pag. 9, alla colonna delle discipline equivalenti ospedaliere, relative al n. 38, ove è scritto:

Pneumologia;
Broncopneumologia;
Pneumologia e fisopatologia respiratoria,

leggasi:

Pneumologia;
Broncopneumologia;
Pneumotisiologia;
Pneumologia e fisiopatologia respiratoria.

(10663)

Prima convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità in data 10 novembre 1969 in esecuzione del disposto dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si riunirà il giorno 19 novembre 1969 alle ore 11 presso la direzione generale degli ospedali del Ministero della sanità per effettuare le operazioni di sorteggio dei nominativi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di Medicina e Chirurgia che devono integrare gli elenchi di quelle discipline i cui componenti siano inferiori a venti.

(10758)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti in data 9 ottobre 1969, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 385, il ricorso straordinario proposto dal prof. Francesco Pallotta in data 25 maggio 1968 avverso provvedimento di esproprio n. 39361 del 18 settembre 1967, emesso dal prefetto di Campobasso in favore della Cassa per il Mezzogiorno, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile.

(10525)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 ottobre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia), in amministrazione straordinaria, il rag. Corrado Pellegrini è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10540)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelmezzano alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelmezzano (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelmezzano (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Governatore: CARLI

(10541)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi e i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da: Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla 9ª e 10ª categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in medicina e chirurgia;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego;

11) salvo diverso apprezzamento dell'amministrazione, gli aspiranti potranno indicare la sede di proprio gradimento.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo; unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta;

A) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

C) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza della nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana;

E) certificato di godimento dei diritti politici;

F) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

H) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio, previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione;

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di medico provinciale di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i medici provinciali di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1969
Registro n. 8, *foglio n.* 139

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami consistono in tre prove scritte, due pratiche ed una orale.

Prove scritte

1) Igiene generale e speciale:

a) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazioni, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica e antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione-profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

b) etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes, zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo, ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi;

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, la assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato per la cui esecuzione e ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre scelta tra le quattro su menzionate, ma diversa, da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1) Prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Prova di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale

a) Le materie delle prove scritte.

b) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana; scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

c) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica.

d) Lingua estera obbligatoria ed eventuale altra facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Il Ministro: RIPAMONTI

(Schema di domanda)

Al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'università di (o dall'università di) . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .;

12) gradirebbe essere destinato presso la sede . . . . . . (o le sedi . . . .);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10344)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, pratiche e grafiche dei concorsi per merito distinto, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967.

Le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1967, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni indicati nella tabella annessa al decreto ministeriale 6 novembre 1969 e che qui di seguito si trascrive:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
Istituti tecnici agrari			
Insegnanti:			
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	scritta	8-1-1970	Istituto tecnico agrario « Garibaldi », via Ardeatina n. 524, Roma
Chimica e industrie agrarie	scritta	13-1-1970	Id.
Agricoltura . . .	scritta	15-1-1970	Id.
Economia ed estimo rurale	scritta	17-1-1970	Id.
Viticoltura ed enologia	scritta	20-1-1970	Id.
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	scritta o grafica	22-1-1970	Id.
Insegnanti tecnico-pratici:			
Esercitazioni pratiche	pratica	24-1-1970	Id.
Istituti tecnici commerciali e per geometri			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	27-1-1970	Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana numero 111, Roma
Lingua e letteratura francese	scritta	29-1-1970	Id.
Lingua e letteratura tedesca	scritta	3-2-1970	Id.
Matematica e fisica	scritta	5-2-1970	Id.
Chimica e merceologia	scritta o pratica	10-2-1970	Id.
Costruzioni e disegno di costruzioni	scritta o grafica	12-2-1970	Id.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	14-2-1970	Id.
Geografia generale ed economica	scritta	17-2-1970	Id.
Materie giuridiche ed economiche	scritta	19-2-1970	Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana n. 111, Roma
Agronomia ed estimo	scritta	24-2-1970	Id.
Topografia	scritta o grafica	26-2-1970	Id.
Istituti tecnici industriali			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	3-3-1970	Istituto tecnico industriale « G. Armellini », via Placido Riccardi n. 13, Roma
Matematica e fisica	scritta	5-3-1970	Id.
Elettrotecnica e laboratorio	scritta	7-3-1970	Id.
Radiotecnica e laboratorio	scritta	10-3-1970	Id.
Meccanica, macchine e disegno relativo	scritta	12-3-1970	Id.
Disegno tecnico . .	grafica	14-3-1970	Id.
Chimica e laboratorio	scritta	17-3-1970	Id.
Tecnologia meccanica e laboratorio	scritta	21-3-1970	Id.
Tecnologia delle costruzioni, impianti del cantiere ed estimo	scritta	24-3-1970	Id.
Tecnologia della filatura e tessitura	scritta	26-3-1970	Id.
Insegnanti tecnico-pratici:			
Aggiustaggio . . .	pratica	2-4-1970	Id.
Istituti tecnici nautici			
Insegnanti:			
Storia e geografia .	scritta	4-4-1970	Istituto tecnico nautico « M. Colonna », piazza S. Ambrogio n. 4, Roma
Fisica, elementi di chimica e di macchine	scritta	7-4-1970	Id.
Astronomia e navigazione	scritta	9-4-1970	Id.
Attrezzatura e manovra	scritta	11-4-1970	Id.
Macchine marine e disegno	scritta	14-4-1970	Id.

(10669)

Concorso a sei borse di studio per la frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 2, lettere *a*) e *b*), e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Visto l'art. 1, lettera *b*) del decreto presidenziale 4 marzo 1964, n. 292;

Sentito il preside dell'istituto «Romagnoli», in base a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica precitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di sei borse di studio al quale possono partecipare coloro che, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 (essere privi della vista ed essere in possesso di diploma di composizione o di musica corale e di direzione di coro o di organo o di pianoforte), facciano domanda di ammissione al corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi, che si svolgerà presso l'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di Roma (via Casale S. Pio V, 60) nell'anno scolastico 1969-70.

Art. 2.

Le domande, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno contenere l'esplicita richiesta della borsa di studio e dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro e non oltre quaranta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Le domande, redatte in carta legale e firmate dagli interessati, dovranno essere corredate dai documenti seguenti:

a) certificato oculistico da cui risulti che il richiedente è da considerarsi cieco agli effetti delle disposizioni di legge che regolano l'ammissione ai corsi di specializzazione;

b) estratto dell'atto o certificato di nascita;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

d) certificato di sana costituzione fisica.

Dal certificato stesso dovrà risultare che il candidato, anche se affetto da cecità, non ha altra minorazione fisica ed è esente da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnante.

Dal certificato, inoltre, dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà, infine, essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte, in originale o in copia. La copia potrà essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da quello al quale deve essere prodotto il documento o dall'autorità presso la quale l'originale è stato depositato, oppure da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora dai titoli di studio di cui al precedente comma non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione;

f) certificato di residenza.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi. Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 5.

I requisiti della cittadinanza italiana della buona condotta morale e civile e dell'assenza di precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 3, coloro che sono già impiegati di una delle amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso sarà compilata un'apposita graduatoria di merito in base ai titoli presentati da ciascun candidato, nella quale risulteranno vincitori delle sei borse di studio i primi sei che nella domanda ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Ai predetti sei candidati verranno conferite altrettante borse di studio dell'ammontare mensile lordo di L. 70.000; per gli otto mesi corrispondenti alla durata del corso.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria uno o più concorrenti, compresi tra i vincitori, rinuncino alla frequenza del corso o ne siano dimessi, sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che immediatamente seguano in ordine di graduatoria semprechè ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministero con apposito decreto e sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte II) sarà formata in base ai punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'istituto « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 9.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione. Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinunce.

La restituzione di documenti ai concorrenti che rinuncino alla frequenza del corso potrà aver luogo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti medesimi potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Cote dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1969

p. *Il Ministro*: BUZZI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 ottobre 1969
Registro n. 82 Pubblica istruzione, foglio n. 77

(10549)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1969-70, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1969, registro n. 5 Difesa, foglio n. 197;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1969-70:

Presidente:
Cavalera Francesco, generale brigata aerea in s.p.e.

Membri:
Rea Alberto, magg. gen. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.a.d.;
Comin Egidio, colonn. Arma aeronautica, ruolo naviganti norm. in s.p.e.;
Frustaci Mario, colonn. Arma aeronautica, ruolo naviganti norm. in s.p.a.d.;
Straulino Luigi, colonn. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;
Zanusso Guido, colonn. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;
Barbati Nicola, ten. col. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e.;
Marchetti prof. Luigi;
Paone prof. Luigi;
Pantaleo prof. Tito;
Provenza prof. Vittorio.

Membro supplente:
Badolati prof. Ennio.

Segretario senza voto:
Ponticiello Salvatore, tenente Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono agregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi delle lingue estere a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiali e professori:

Mussini Angelo ten. col. Corpo commissariato, ruolo commissariato in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;
Ponticiello Salvatore, ten. Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e., membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese e lingua spagnola;
Nigri prof. Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1969
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 167

(10482)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Nella dispensa n. 5 del 1°-31 maggio 1969, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 23 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1969, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 396, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a undici posti di sostituto avvocato dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 26 gennaio 1968.

(10702)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a otto posti di vice segretario in prova.

Nella dispensa n. 5 del 1°-31 maggio 1969, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 24 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 240, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 27 febbraio 1968.

(10703)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 780 in data 25 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei medici di Vercelli;
Visto il proprio decreto n. 3962 in pari data con il quale il dott. Dante Monti, medico condotto titolare del comune di Tronzano, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale del Ministero della sanità

Componenti:
Campanale dott. Alberto, vice prefetto ispettore;
Nucciotti prof. dott. Leonello, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Bolzano;
Orecchia prof. dott. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale maggiore di Vercelli;

Zancan prof. dott. Bernardo, primario medico dell'ospedale maggiore di Vercelli;
Monti dott. Dante, medico condotto del comune di Tronzano.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Vercelli, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 29 ottobre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(10484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 settembre 1968, n. 3661/66, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di un posto di ufficiale sanitario presso il consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Castelnuovo Sotto, Cadelbosco sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, S. Ilario d'Enza;
Visto il proprio decreto pari numero in data 23 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 12 agosto 1969, con il quale si provvide alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visti i verbali rassegnati dall'anzidetta commissione giudicatrice a compimento delle operazioni ad essa affidate;
Ritenuta la legittimità di dette operazioni;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del concorso di cui in premessa:

Pisi Renato, punti 170,509 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati

Reggio Emilia, addì 11 ottobre 1969

Il medico provinciale f.f.: VALLANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario presso il consorzio per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Castelnuovo Sotto, Cadelbosco Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, S. Ilario d'Enza;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Renato Pisi, unico idoneo, è nominato ufficiale sanitario del consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Castelnuovo Sotto, Cadelbosco Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, S. Ilario d'Enza.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, alle dipendenze del consorzio predetto, entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto.

Il presidente del consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto nei modi e nelle forme di legge.

Reggio Emilia, addì 11 ottobre 1969

Il medico provinciale f.f.: VALLANIA

(10448)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355 del 21 febbraio 1969, con il quale venivano messe a concorso le condotte mediche e ostetriche vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso relativo al conferimento dei posti di medico condotto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici e le preferenze espresse dai comuni interessati circa la nomina del sanitario condotto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e le circolari del Ministero della sanità emanate in proposito;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Perna dott. Bartolomeo, direttore di sezione di prefettura - Matera;
Di Gregori dott. Torquato, medico provinciale capo;
Perrini prof. dott. Marzio, primario medico degli ospedali riuniti - Matera;
Barbieri prof. dott. Guido, primario chirurgo degli ospedali riuniti - Matera;
Mele dott. Vincenzo, medico condotto titolare del comune di Valsinni.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera e non potranno essere effettuate prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, addì 24 ottobre 1969

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(10450)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.